ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE

E MANUTENZIONE URBANA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RIVELAZIONE FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI E NEI SOTTOPASSI PEDONALI.

PERIODO: MAGGIO 2015 – GENNAIO 2016

Importo lavori: € 783.183,39

A) importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: € 747.966,79

B) importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 35.216,60

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING ANNA ROSATI

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
F.P.I. FRANCESCO FAVERO

ART.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: manutenzione, rinnovamento, modifiche, centralizzazione, trasmissione eventi, ampliamenti, adeguamenti e realizzazione di tutte le opere, occorrenti per il funzionamento degli impianti tecnologici presenti nelle gallerie e nei sottovia indicati nell'art. 3 del presente Capitolato.

ART.2
FORMA DELL'APPALTO
AMMONTARE DELL'APPALTO - OPERE COMPRESE
VARIAZIONI AL PROGETTO

- **L'Appalto è dato a misura**

L'importo complessivo dei lavori – da valutarsi a **misura** nell'appalto ammonta a € 783.183,39 oltre IVA del **(22%)** per € 172.300,35 per complessivi € 955.483,74;

L'importo delle opere della sicurezza, già incluse nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 35.216,60 oltre IVA afferenti le opere a misura.

Oltre ad € 15.000,00 oltre IVA per Rimborsi a Fatture.

Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto.

Eventuali necessità di modifiche nei limiti previsti dalle normative vigenti, di carattere quantitativo o qualitativo, sia nei lavori previsti a corpo che nei lavori previsti a misura, possono essere ammesse e valutate ai sensi di quanto stabilito dal nuovo Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 e del successivo art.17 del presente C.S.A.

Rimane comunque la facoltà, prevista dall'art. 134 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. , della stazione appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto ed in tal caso l'Appaltatore non potrà chiedere danni eccedenti il compenso previsto dallo stesso articolo.

ART. 3
DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere oggetto del presente appalto, desumibili dalle descrizioni e disegni di progetto allegati, possono sommariamente riassumersi come segue:

IMPIANTI TIPOLOGIA A)

1) GALLERIA FARNESINA

Impianti di :

- ventilazione
- rilevamento e segnalazione guasti a distanza;
- rilevamento CO e OP
- regolazione della ventilazione
- gruppo UPS
- rilevamento incendio (cavo termosensibile)
- segnalazione di emergenza (semafori, messaggi variabili,antincendio, antintrusione)
- controllo del traffico TV.CC.

2) GALLERIA FLEMING

Impianti di:

- ventilazione;
- rilevamento CO e OP;
- regolazione della ventilazione;
- gruppo UPS
- rilevamento incendio (cavo termosensibile)
- rilevamento e segnalazione guasti a distanza;
- segnalazioni di emergenza (semafori, vibrometri, anemometri, messaggi variabili, antincendio, antintrusione).

- controllo del traffico TV.CC.

3) GALLERIA DEL QUIRINALE

Impianti di:

- controllo della purezza dell'aria (CO e OP)
- gruppo UPS
- segnaletica di emergenza (semafori, messaggi variabili,antincendio, antintrusione)
- Impianto di rilevamento e segnalazione guasti a distanza;
- controllo del traffico TV.CC.

4) GALLERIA PRINCIPE AMEDEO D'AOSTA e SOTTOPASSI

Impianti di:

- ventilazione galleria;
- controllo del grado di purezza dell'aria (CO e OP);
- regolazione della ventilazione;
- segnalazioni di emergenza (semafori, vibrometri anemometri messaggi variabili, antincendio) ;
- rilevamento e segnalazione guasti a distanza;
- controllo del traffico TV.CC.
- gruppo elettrogeno
- rilevamento incendio (cavo termosensibile)

- pompe di aggottamento
- citofoni di emergenza
- diffusione sonora
- termoareazione sala controllo

5) GALLERIA C. COLOMBO

Impianti di:

- ventilazione;
- controllo del grado di purezza dell'aria (CO e OP);
- regolazione della ventilazione;
- gruppo UPS
- segnalazioni di emergenza (semafori, messaggi variabili,antincendio,antintrusione, vibrometri anemometro) ;
- rilevamento strumenti e segnalazione guasti a distanza;
- gruppo elettrogeno 65 KVA
- rilevamento incendio (cavo termosensibile)
- pompe di aggottamento
- controllo del traffico TV.CC.

6) SOTTOVIA VEICOLARE DI CORSO D'ITALIA, TRATTO P.ZZA FIUME - P.ZZA DELLA CROCE ROSSA

Impianti di:

- ventilazione sottovia;
- controllo del grado di purezza dell'aria (CO e OP);
- controllo del traffico TV. CC.;
- citofoni di emergenza;
- diffusione sonora;
- termoaereazione sala controllo;
- semafori;
- antincendio
- antintrusione
- gruppo elettrogeno
- gruppo UPS
- aerazione sala motori p.zza Fiume;
- ricezione segnali guasti a distanza;
- telefonico interno ;
- cartelli messaggi variabili ;
- cartelli luminosi uscite di sicurezza ;
- pompe di aggottamento

Inoltre gli impianti elettrici generali, comuni a tutti i servizi sopra descritti, di illuminazione e f.m. a partire dal punto di fornitura, con esclusione dell'illuminazione pubblica.

A scopo indicativo si riportano di seguito le apparecchiature più rappresentative:

per la GALLERIA FARNESINA:

a) Ventilatore centrifugo a trasmissione (n.2)

portata 50.000 mc/ora
pressione statica: 150 mm;
b) 2 Motori elettrico trifase completo di slitta tendicinghia
tensione: 220 / 380 V. 50 Hz.
giri: 1440 al 1'
potenza 60 HP.

c) n.1 rilevatore di CO,
d) n.2 cartelli a messaggio variabile
e) n. 6 telecamere a colori;
f) opacimetro
g) registratore galvanometrico
h) rack soglie a sei contatti
i) pompa ad alta potenza tiraggio 300mt
j) quadro gruppo di rifasamento motori
k) gruppo UPS 10 kva
l) centrale segnalazione eventi,guasti
m) sensori fumo, antintrusione
n) n.1 rilevatore di opacità ;
o) sistema di gestione, trasmissione e videoregistrazione delle immagini
p) n 1 monitor di gestione
q) griglie di areazione

per la GALLERIA FLEMING
:

a) n.2 rilevatore di CO.
b) n.2 rilevatore di OP;
c) n.2 anemometro per il controllo della velocità del vento e comando direzione ventilatori;
d) impianto vibrometri per il controllo vibrazioni elettroventilatori;
e) rilevatore ad induzione di passaggio autoveicoli
f) n.12 ventilatori con girante assiale a pale orientabili da fermo calettata direttamente sull'asse del motore, diametro esterno 900 mm., portata 9mc/s.
g) n.2 cartelli a messaggi variabili n. 4 messaggi a fibre ottiche per ogni canna;
h) PLC di gestione degli impianti tecnologici con monitor e stampante;

r) centrale segnalazione eventi,guasti
s) sensori fumo, antintrusione
t) gruppo UPS da 20Kva
u) 2 ventilatori per dissipare calore del locale quadri
v) n 13 telecamere a colori
w) sistema di gestione, trasmissione, e videoregistrazione delle immagini
x) n.1 monitor gestione

per la GALLERIA DEL QUIRINALE:

a) analizzatore CO,
b) rilevatore di OP
c)) PLC di gestione degli impianti tecnologici con monitor e stampante

d) n. 4 cartelli a messaggi variabili con display a led ;
e) n. 2 semafori
f) n. 6 telecamere a colori;

sistema di gestione, trasmissione, e video registrazione delle immagini
y) centrale segnalazione eventi,guasti
z) sensori fumo, antintrusione
aa) gruppo UPS 10Kva
bb) rack con monitor di gestione

per la GALLERIA PRINCIPE AMEDEO D'AOSTA e SOTTOPASSI :
a) n.9 ventilatori da 30 KW e n.10 da 30 KW (con girante reversibile, motore elettrico a due poli, 220/380 V., 11 kW trifase;)
b) n.3 analizzatori CO ;
c) n.3 opacimetri ;
d) n.2 gruppi di continua UPS 30 e 60 KW .
e) PLC di gestione degli impianti tecnologici con monitor e stampante
f) impianto vibrometri e registratore per il controllo vibrazioni degli elettroventilatori;
g) impianto antincendio all'interno della galleria (cavo termosensibile)
h) impianto di allarme SOS, messaggi variabili, lanterne semaforiche
i) impianto TV .CC. con n.33 telecamere e n. 9 Ultradome
j) n.2 impianti di pompaggio e rimessa in fogna acque meteoriche
k) n.1 gruppo elettrogeno di 1000 KVA
l) rilevatore ad induzione di passaggio autoveicoli

per la GALLERIA C. COLOMBO:
a) n.4 ventilatori assiali centrifughi da 27 KW;
b) analizzatore CO;
c) Rilevatore di OP;
d)) PLC di gestione degli impianti tecnologici con monitor e stampante
e) n.1 gruppo elettrogeno di 65 KVA
f) n 6 telecamere a colori
g) rack monitor gestione
h) sistema di gestione, trasmissione, e videoregistrazione delle immagini
i) centrale segnalazioni eventi, guasti
j) sensori fumo, antintrusione
k) gruppo UPS 5 Kva
l) messaggi variabili display a led
m) centrale gestione messaggistica
n) vibrometri
o) 3 pompe di aggottamento acque
p) semaforo
q) impianto antincendio all'interno della galleria (cavo termosensibile)

per il SOTTOVIA VEICOLARE DI CORSO D'ITALIA, TRATTO P.ZZA FIUME - P.ZZA DELLA CROCE ROSSA:
a) N. 4 Ventilatori assiali ad immissione Tipo ASN2240/1000 di costruzione NORDISK - Ventilator Naestved - Danimarca aventi ciascuno Qmax = 97 mc/sec e: H1 = 85 mmH2O, H2= 95 mmH2O, H3 = 90 mmH2O, H4 = 155 mmH2O
b) N. 3 Motori asincroni trifasi a gabbia Tipo ACR1131 - 8PV di costruzione Marelli aventi ciascuno P = 130 KW, n = 730 g/min, V=380 Volt ed f = 50 Hz.
c) N. 1 Motore asincrono trifase a gabbia Tipo ACR1134 - 6PV di costruzione Marelli avente P = 220 KW, n = 980 g/min, V = 380 Volt ed f = 50 Hz.

d) N. 1 Ventilatore assiale ad espulsione Tipo ASN1900/1000 di costruzione NORDISK - Ventilator Naestved - Danimarca avente Qmax= 97,5 mc/sec ed H = 397 mmH2O.
e) N. 1 Motore asincrono trifase a gabbia Tipo ACR1238 - 4PV di costruzione Marelli avente P = 500 KW, n = 1480 g/min, V = 380 Volt ed f = 50 Hz.
f) N. 1 Ventilatore assiale ad espulsione Tipo ASN1900/1000 di costruzione NORDISK - Ventilator Naestved - Danimarca avente Qmax = 97,5 mc/sec ed H = 317 mmH2O.
g) N. 1 Motore asincrono trifase a gabbia Tipo ACR1141 - 4PV di costruzione Marelli avente P = 415 KW, n = 1480 g/min, V = 380 Volt ed f = 50 Hz.
h) Impianto di rilevazione e segnalazione del CO e dei fumi nel sottovia comprendente le seguenti apparecchiature:
N. 6 gruppi di analizzatori di CO Tipo ADOS Mod.KM277 con relative sonde di prelievo poste nel sottovia con le seguenti caratteristiche:

- Campo di misura 0 - 300 pp.m.
- Segnale di uscita 4 - 20 mA -
- Alimentazione 220 Volt - 50 Hz
- Soglie di allarme regolabili su tutto il campo della scala.

N. 6 rilevatori di opacità dell'aria Tipo SIGRIST Mod.KTN B2F3 con le seguenti caratteristiche:

- Campo di misura 0 - 2 mg/mc
- Segnale di uscita 4 - 20 mA
- Alimentazione 220 Volt - 50 Hz
- Soglie di allarme regolabili su tutto il campo della scala.

i) Quadro attrezzato per centraline CO, opacimetri e registratori con simulatori e soglie contenente le seguenti apparecchiature:

- N. 6 registratori doppia traccia, per CO e fumi
- N. 12 interruttori magnetotermici differenziali
- N. 2 simulatori per CO ed opacimetri
- N. 12 circuiti ottici per segnalazioni guasti alle apparecchiature.

l) - N.1 gruppo di continuità di 30 KVA di costruzione Silectron Mod. EDP 70-30
m) Gruppo elettrogeno da 1000 Kva
n) N 37 telecamere a colori
o) Sistema di gestione video, ricezione e videoregistrazione delle immagini
p) 3 telecamere doome esterne
q) centrale per segnalazione eventi, guasti
r) centrale antincendio
s) sensori fumo e antintrusione
t) pompe aggottamento acque
u) quadro sinottico
v) messaggi variabili a display a led
w) sistema di diffusione sonora
x) citofoni
y) pannelli di segnalazione uscita di emergenza
z) gruppi di rifasamento per ventilatori

aa) 8 ventilatori per areazione locale gruppo elettrogeno
bb) serbatoio da 1800 litri gasolio per gruppo elettrogeno
cc) ventilatore assiale per areazione locale piazza fiume
dd) unità trattamento area locale sala controllo
ee) griglie di areazione

per il SOTTOVIA VEICOLARE DI GIOVANNI XXIII:
a) N. 16 Ventilatori assiali 30kw reversibile diametro 1000 mm
b) N. 24 Ventilatori assiali 27kw reversibile diametro 800 mm
c) N. 2 Ventilatore assiale da 120kw
d) N. 19 Serranda motorizzata per aspirazione aria in galleria
e) N. 2 Parranco a mano da 3 tonnelate e coperchio per botola a pavimento per passaggio ventilatore
f) N. 2 Ventilatore assiale da 2x60kw completo di silenziatore
g) N. 1 Ventilatore assiale da 2x45kw completo di silenziatore
h) Impianto di rilevazione e segnalazione del CO e dei fumi nel sottovia
N. 5 gruppi di PLC per analizzatori di CO con relative sonde di prelievo poste nel sottovia
i) Quadro attrezzato per centraline CO, opacimetri e registratori con simulatori e soglie contenente le seguenti apparecchiature:
ff) - N.7 gruppo di continuità di 10-60-100 KVA
gg) Gruppo elettrogeno da 1000 Kva
hh) N 51 telecamere a colori
ii) Sistema di gestione video, ricezione e videoregistrazione delle immagini
jj) Cavo termosensibile
kk) centrale per segnalazione eventi, guasti
ll) centrale antincendio
mm) sensori fumo e antintrusione
nn) elettropompe verticali da 25 kw
oo) messaggi variabili a display a led
pp) sistema di diffusione sonora
qq) citofoni
rr) pannelli di segnalazione uscita di emergenza
ss) gruppi di rifasamento per ventilatori
tt) quadri elettrici
uu) serbatoio da 10000 litri gasolio per gruppo elettrogeno interrato
vv) unità trattamento area locale sala controllo
ww) griglie di areazione

per STADIO OLIMPICO CONTROLLO TRAFFICO VEICOLARE
a) N 11 Telecamere Doome esterne
b)N 1 Sistema di gestione video, ricezione e videoregistrazione delle immagini

IMPIANTI TIPOLOGIA B): AGGOTTAMENTO ACQUE METEORICHE CON ELETTROPOMPE SOMMERSE.

IMPIANTI CON N°1 ELETTROPOMPA
1)Sottovia Piazza Fiume (Sala ventilatori) 380V- HP3
2 2)Sottopassaggio Acilia 220V – HP 3
3)Sottovia Circ.ne Ostiense 380V-HP 2
4)Sottovia Ponte Cavour 220V-HP 4

5)Sottovia Via della Magliana 220 V – HP 3

IMPIANTI CON N°2 ELETTROPOMPE

1) Sottovia Piazza Fiume 380V- HP 7,5
2) Sottovia Via Puccini 220V – HP7,5
3) Sottovia Fossa Nomentana 380V- HP 7,5
4) Sottovia Cir.ne Nomentana – Via Livorno 380V- HP 7,5
5) Sottovia Viale del Policlinico 380V- HP 7,5
6) Sottovia Viale del Policlinico (sala ventilatori) 380V – HP3
7) Sottovia Porta Pia 380V- HP 7,5
8) Sottovia Piazza della Libertà 220V- HP 3
9) Sottopassaggio Via del Tritone 220V- HP 2
10) Sottopassaggio Largo Chigi 220V- HP 2
11) Sottovia Circ.ne Ostiense 380V- HP 25
12) Sottovia Via Tiburtina angolo Viale del Tecnopolo 380V HP20

IMPIANTI CON N°3 ELETTROPOMPE

1) Sottovia Ponte Cavour 380V - HP 3
2) Sottovia Via della Magliana 220V – HP 7,5
3) Sottovia di Via Due Ponti HP 8, Gruppo elettrogeno da KVA 30
4) Sottovia Via Flaminia (Euclide) HP8, Gruppo elettrogeno da KVA 30
5) Sottovia Tre Fontane HP30 Gruppo Elettrogeno KVA100

IMPIANTI CON N°4 ELETTROPOMPE

1) Sottovia L.Tevere Michelangelo 220V – HP 10
2) Sottovia L.Tevere A. da Brescia 220V – HP 10
3) Sottovia Via dei Capretti 380V- HP15, gruppo elettrogeno da 65 KVA
4) Sottovia Via Turano 380V –HP15, gruppo elettrogeno da 65 KVA
5) Sottovia P.A.S.A. – HP10 380V
6) Sottovia Acilia 220/380V Gruppo elettrogeno 40KVA N° 2 da HP4 e N° 2 da HP7

IMPIANTI DI TIPOLOGIA “C” PREVENZIONE ALLAGAMENTI

1) Sottovia Lungotevere Arnaldo da Brescia
2) Sottovia Lungotevere Michelangelo
3) Sottovia Piazza della Libertà
4) Sottovia Ponte Cavour
5) Sottovia Tre Fontane
6) Sottovia Acilia
7) Sottovia Via della Magliana
8) Sottovia Via Renato Guttuso
9) Sottovia Via Guglielmo Sansoni

10) Sottovia Via Tiburtina (Viale del Tecnopolo)

11) Sottovia Via Due Ponti

12) Sottovia Via Flaminia (Euclide)

I componenti dell'impianto ad immissione relativi al Sottovia di Corso Italia di cui ai punti a),b) e c) del presente articolo Tipologia A), sono ubicati nella sala macchine sita in corrispondenza di Piazza di Porta Pia; i componenti dell'impianto ad espulsione di cui ai punti d) ed e) sono ubicati nella sala macchine sita in corrispondenza di Piazza Fiume; i componenti dell'impianto ad espulsione di cui ai punti f) e g) sono ubicati nella sala macchine sita in corrispondenza di Piazza della Croce Rossa; i componenti degli impianti di cui ai punti i) ed l) sono ubicati nella sala controllo e nei locali sottostanti di Piazza di Porta Pia.

I sistemi di rilevamento e trasmissione segnalazioni di guasto periferici sono collegati al centro operativo di controllo a mezzo vettore telefonico e gestiti da centrali di segnalazioni di allarme.

ART. 4
CATEGORIE DI OPERE

Ai fini di quanto disposto dall'art. 61 del DPR n° 207/2010, i lavori che formano oggetto dell'appalto, dettagliatamente illustrati nel presente capitolato speciale, nelle relazioni di calcolo e negli elaborati progettuali, appartengono alle seguenti categorie, di ciascuna delle quali viene indicato l'importo a base d'asta:

Categoria prevalente OG11 – Impianti Tecnologici – Classifica III - comprensivi di oneri della sicurezza,importo € 626.546,71

Categoria scorporabile OS9 – Impianti segnaletica luminosa e sicurezza del traffico- Classifica I – comprensivi di oneri della sicurezza importo € 156.636,68

Torna l'importo lavori a misura € 783.183,39

Sono implicitamente comprese, nei prezzi a base d'asta dei lavori da contabilizzare a misura, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.

Per tali categorie, l'Impresa, o A.T.I., dovrà essere in possesso della qualificazione per l'esecuzione dei lavori.

Vengono nel seguito elencati gli elementi essenziali costituenti l'appalto, tale elenco è da intendersi in senso indicativo e non limitativo.

L'appalto dovrà comprendere infatti tutte le opere necessarie a mantenere in ottimo stato di conservazione e di funzionamento, gli impianti di cui all'art 4 oggetto dell'appalto stesso.

L'appalto comprende:

A) prestazioni di manutenzione e conduzione degli impianti;
B) modifica, rinnovamento e adeguamento degli impianti alla normativa vigente;
C) pronto intervento e ripristini

A) MANUTENZIONE E CONDUZIONE

1) tutte le prestazioni necessarie a mantenere in ottimo stato di conservazione e di funzionamento gli impianti oggetto dell'appalto stesso e precisamente:

- la fornitura del personale tecnico, specializzato in meccanica, elettronica, elettrotecnica, informatica, telecomunicazioni ed idraulica con esperienza specifica su quadri elettrici di bassa e media tensione e impianti di ventilazione, per la conduzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti e le prestazioni occorrenti ad assicurare il regolare funzionamento degli impianti in questione, comprese le prove e le verifiche di funzionamento e quelle necessarie a mantenerli in ottimo stato di funzionamento e di pulizia;
- 2) Disponibilità di strumenti di misura ed apparecchiature idonee per la verifica del perfetto funzionamento di tutti i componenti degli impianti (TipA. e Tip.B) e nella esecuzione dei lavori;
- Disponibilità delle attrezzature necessarie come: autocarro con cestello elevatore, piattaforma e gru, parimenti fornito di lampeggiante e tabelle segnaletiche; funi, paranchi, trabattelli, ponteggi, binde, tirfort, ecc., per gli interventi comunque richiesti.
- Nella esecuzione delle manutenzioni, di nuovi impianti, sostituzioni e riparazioni l'Impresa si potrà avvalere dei mezzi provvisionali quali scale, trabattelli, ponteggi, carroscala, piattaforme ed autogru che sono considerati oneri compresi nei canoni e nei prezzi dei materiali messi in opera.
- L'Impresa dovrà provvedere alla chiusura al traffico dei sottovia e delle gallerie con adeguata segnaletica stradale secondo le norme del Codice della Strada e della sicurezza sui cantieri ed alla pulizia ed igiene di tutte le sale macchine.
-
- 3) Reperibilità di una squadra di pronto intervento, con automezzo abilitato a circolare anche in caso di ordinanze del Sindaco di limitazione della circolazione, furgonato e completo di lampeggiante giallo e di tabelle e segnali per indicare i lavori in corso con reperibilità 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno, formata da almeno un operaio specializzato meccanico ed un operaio specializzato elettrotecnico od elettronico, con dovere di intervento entro quarantacinque minuti dalla chiamata effettuata dalla D.L. o dal Centro Operativo Comunale, al fine di garantire con sollecitudine il ripristino del funzionamento degli impianti di cui all'art.4.
- Le chiamate di pronto intervento potranno avvenire in qualsiasi ora del giorno e della notte, in giorni feriali e festivi; durante tale intervento la presenza del personale dovrà essere continua, fino ad ultimazione del servizio, senza alcuna interruzione.
- A tale scopo l'Impresa dovrà fornire i nominativi dei tecnici di turno giornaliero che ricopra tutte le 24 ore, con l'indirizzo ed il recapito telefonico.
- Le prestazioni per gli interventi di emergenza per atti vandalici, danni comunque apportati da terzi e quant'altro non da imputare a difetti di manutenzione, non rientrano nei canoni forfettari e saranno compensate con le apposite voci in elenco prezzi dell'allegato A ed in difetto con la Tariffa prezzi comunale vigente.

- Tutti gli altri interventi manutentivi eseguiti su chiamata sono da intendersi già compensati con gli appositi canoni di manutenzione e pertanto la Ditta appaltatrice non avrà nulla a pretendere.
- 4)La fornitura di personale specializzato per il servizio di guardiania atta al controllo del funzionamento degli impianti che dovrà stazionare presso la sala controllo del sottovia di Corso d'Italia o presso altri siti indicati dalla Direzione Lavori.
- Il suddetto servizio dovrà essere effettuato, con ordini di lavoro della D.L., tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 06,00 alle 22,00 su due turni da otto ore lavorative ciascuno .
- La D. L. comunque si riserva la facoltà, in previsione di manifestazioni, scioperi, particolari situazioni di traffico veicolare o per proprie valutazioni, al fine di ottimizzare il più possibile il suddetto servizio, di anticipare o posticipare gli orari di permanenza degli addetti alla sorveglianza.
-
- 5) La fornitura e posa in opera delle parti di ricambio per l'esercizio, non rientrando nelle manutenzioni saranno valutate secondo quanto previsto nel successivo Art. 17.
- Le parti di ricambio occorrenti sia per la revisione generale che per le riparazioni dovranno essere originali o della migliore qualità esistente in commercio, corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinate e dovranno essere ordinate previo approvazione scritta della D.L.; l'intervento che dovrà essere eseguito nel più breve tempo tecnicamente necessario e comunque entro il termine indicato nell'ordinativo stesso, sarà valutato come stabilito nel successivo Art.17.
- Le forniture di mano d'opera, verranno contabilizzate secondo quanto indicato dall'Art. 17.
- la fornitura di materiali di uso e consumo quali :

grasso, scope, pennelli, aspirapolvere, strofinacci, tute, oli lubrificanti, detergenti, sgrippanti, filtri per condizionatore, filtri per analizzatore ed opacimetro, nastrini copiativi e pennini per registratore, gas di prova, guarnizioni, lampada di segnalazione, lampada per semafori, lampada ad incandescenza, tubo fluorescente, attacchi, starter e reattore, schermo, carta diagrammale e testina di scrittura per registratore, fusibili e portafusibili, relais, carta e cartuccia per stampante, dvd, cd, blue-ray supporti di memorizzazioni esterne;

Il compenso per la fornitura dei materiali di uso e consumo sopra descritti è compreso nei canoni di manutenzione a corpo.

La periodicità delle operazioni di verifica degli impianti è settimanale e mensile, come appresso specificato in base alle due tipologie di impianti;

MANUTENZIONE. SETTIMANALE PER IMPIANTI TIP.A)

Da eseguirsi presso il sottovia di Corso d'Italia la notte in cui vige l'Ordinanza del Sindaco di interruzione del traffico per la durata di otto ore. L'Impresa dovrà provvedere alla verifica di funzionamento e alla manutenzione degli impianti di TV.CC., analizzatori, opacimetri e relativi plc, diffusione sonora, impianti antintrusione, citofoni, semafori, tabelle messaggi variabili e insegne luminose uscite di sicurezza, controllo stabilità e pulizia delle griglie di aereazione, con particolare riferimento a quelle parti d'impianto in cui rimane difficile, per motivi di transito veicolare, intervenire di giorno.

MANUTENZIONE MENSILE PER IMPIANTI TIP.A)

Da eseguirsi presso le gallerie Quirinale, C. Colombo, Fleming, P. A. S.A., Farnesina, Giovanni XXIII :

la notte in cui vige l'ordinanza del Sindaco di interruzione del traffico, per il controllo dello stato degli analizzatori, opacimetri, controllo funzionamento e pulizia semafori, tabelle messaggi variabili, anemometro e controllo dei sensori di vibrazioni degli elettroventilatori.

Le suddette manutenzioni e tutti quei lavori che non si possono eseguire durante l'apertura al traffico delle gallerie stesse dovranno essere eseguite con una squadra di almeno due operai specializzati ed avere la durata di almeno quattro ore per ogni canna o galleria .

MANUTENZIONE MENSILE PER IMPIANTI TIP.B)

La manutenzione ordinaria assistenza tecnica alle apparecchiature degli impianti elencati all'art.3-Tipologia B) - comprenderà, le seguenti prestazioni:

Una visita mensile per l'accurato controllo periodico degli impianti. Tale attività comprenderà i controlli qui di seguito specificati:

- Verifica delle condizioni di funzionamento dell'elettropompa e dei relativi accessori (premistoppa, succhierola, valvole, guarnizioni, bronzine etc.);
- Verifica delle tubazioni di mandata ed aspirazione e relativi accessori;
- Verifica del motore e relative trasmissioni di accoppiamento alla pompa, accessori e servizi del motore stesso.(Q.E. ,collegamenti elettrici, etc.), nonché del grado di isolamento;
- Misure di portata e prevalenza con prova dell'altezza vacuometrica di aspirazione;
- Misura dei n° di giri con massima variazione consentita rispetto al valore medio del +/- 2%
- Verifica se vi sono presenze di perdita di carico.

verifica del corretto fissaggio dei cavi alle strutture di sostegno;

- controllo stato fusibili
- controllo e/o sostituzione lampade segnalazione
- controllo interruttori automatici differenziali
- controllo stato di funzionamento della strumentazione

MANUTENZIONE MENSILE PER IMPIANTI DI TIPO C)

La manutenzione ordinaria assistenza tecnica alle apparecchiature degli impianti di Tipologia C - comprenderà, le seguenti prestazioni:

Una visita mensile per l'accurato controllo periodico degli impianti. Tale attività comprenderà i controlli qui di seguito specificati:

- Verifica delle condizioni di funzionamento dei sensori antiallagamento e dei relativi accessori;
- Verifica delle funzionalità dei sensori di allagamento e relativa funzionalità dell'impianto di aggottamento;
- Verifica della funzionalità e risposta dei segnali di allarme sia in campo sia nella centrale collegata;

- Verifica funzionalità lanterne semaforiche e relative illuminazioni di indicazioni;
- Verifica di funzionalità delle telecamere di controllo allagamento
- Verifica di funzionalità dei collegamenti gsm sia in campo sia con la centrale collegata;
- Verifica del corretto fissaggio delle strutture di sostegno;
    - controllo stato fusibili e accumulatori
    - controllo e/o sostituzione lampade segnalazione
    - controllo interruttori automatici differenziali
    - controllo stato di funzionamento della strumentazione

B) INTERVENTI DI MODIFICA, RINNOVAMENTO ED ADEGUAMENTO

Tale attività dovrà essere espletata ogni qual volta si presenta l'immediata necessità di un intervento tecnico per l'eliminazione delle irregolarità e delle deficienze o di cattivo e/o mancato funzionamento degli impianti, sia della Tipologia A) che della Tipologia B), rilevate su chiamata diretta dei Funzionari del Comune o dal Centro Operativo di controllo.

Tali interventi comprendono:
1) Adeguamento degli impianti alle vigenti norme CEI, Decreto Ministeriale n.37 del 22 novembre 2008;
2) Riparazione di danni apportati da terzi e da cause non imputabili a difetti di manutenzione o negligenza negli interventi da parte dell'Impresa contraente;
3) Esecuzione di lavori a seguito di prescrizioni derivate da eventuali visite di funzionari dell'Ispettorato del Lavoro o della A.S.L. o di altro Organo Tecnico di controllo, non rientranti negli interventi della precedente manutenzione;
4) Esecuzione di lavori concernenti il rinnovamento di impianti o di loro parti che per vetustà od obsolescenza non garantiscono le normali condizioni di sicurezza e l'adozione di modifiche in seguito a sopravvenute diverse condizioni di lavoro o per l'impiego di tecniche più progredite;
5) Fornitura di mano d'opera per servizi vari relativi agli impianti.

Tali opere (prestazioni di personale e forniture in opera ed a piè d'opera di materiali) saranno valutate come previsto dall'Art.17 del presente Capitolato.

La fornitura dell'energia elettrica è a carico dell'Amministrazione Comunale. Tra gli oneri e gli obblighi della ditta derivanti dalla manutenzione, rientra anche la fornitura, per gli impianti in cui sia avvenuta modifica od ampliamento ed entro 15 giorni dall'esecuzione dei lavori, delle piantine planimetriche dell'ubicazione delle apparecchiature con l'indicazione del passaggio cavi, nonché istruzioni d'uso, indicazioni e cablaggi dei collegamenti effettuati per il reperimento dei singoli conduttori da consegnare alla Direzione Lavori. Di tali planimetrie e documentazione dovrà essere consegnata copia originale alla D.L. anche su supporto magnetico (pen-drive, cd rom ecc.) contenente i dati relativi al disegno eseguito.

Non si accetteranno gli impianti sprovvisti della documentazione richiesta comprensiva della Dichiarazione di conformità ai sensi della D.lgs 81/2008.

C) PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINI

Per tutti gli impianti in manutenzione (Tipologia A e Tipologia B), la ditta dovrà assicurare la disponibilità a rapidi interventi, non programmabili, che si rendano necessari per inconvenienti riscontrati sugli impianti, sulle apparecchiature, sui componenti elettronici ,meccanici, software o hardware.

Tali interventi di ripristino dovranno avere inizio entro 45 minuti dell'ordine di intervento della D.L. , ordine che potrà essere impartito in casi urgenti anche per via telefonica.

Per ogni mancato intervento nel tempo suddetto e, comunque per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di cui all'art. 30.

Nei giorni festivi e al di fuori dell'orario di assistenza tecnica dovrà comunque essere garantita la reperibilità di due tecnici per un pronto intervento ; a tale scopo la ditta fornirà i nomi dei tecnici, indirizzo e recapito telefonico.

A tal fine la ditta dovrà mettere a disposizione della D.L. telefoni cellulari abilitati alle chiamate dei numeri telefonici delle squadre tecniche e degli Uffici della Società.

Su tutti i gruppi elettrogeni installati nelle varie gallerie e sottovia veicolari si dovrà procedere al controllo e ripristino dei livelli acqua batteria, circuito di raffreddamento e circuito di lubrificazione con sostituzione olio lubrificante almeno una volta in un triennio e controllo tenuta serbatoio gasolio con svuotamento e pulizia dello stesso almeno una volta ogni tre anni.

ART. 5

OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE

Il Responsabile del Procedimento, a suo esclusivo giudizio, si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l'esecuzione di opere, previste con rimborso a fatture, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti.

a) L'Amministrazione provvederà a rimborsare l'Appaltatore a fronte di fatture quietanze vistate dalla D. L. e autorizzate dal Responsabile del Procedimento.

L'ammontare di dette fatture, aumentato dell'interesse legale vigente, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture quietanzate.

Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta.

L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.

b) Dall'appalto è esclusa la fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento delle macchine e delle apparecchiature di lavoro da impiegare per la manutenzione degli impianti, restando inteso che i consumi rimangono a carico dell'Amministrazione.

ART. 6

DISPOSIZIONI GENERALI

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organiza-

tion for Standardization) e, per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.22/1997 e s.m.i. e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/1999 e s.m.i.

Deve essere inoltre assicurata, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010, e precisamente:

1) Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e isubcontraenti della filiera delle Imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione di finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4) Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai sevizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6) La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7) I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8) La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territoriale competente.

9) La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture

di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 1086 del 1971 e le conseguenti norme di attuazione di cui al D.M. del 14.2.1992 e successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lvo 81/2008 nonché le disposizioni di cui al DPCM 1 /3/ 1991 nelle parti non abrogate dal successivo DPCM 14/11/97 e del D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991 e s.m. e i .

In particolare:

- I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano.
- I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

In caso di violazione si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

ART.7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Integrano la disciplina dell'appalto, anche se non allegati:

- Il Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i ;
- La legge 741/81 per quanto applicabile, Legge 486/97, DPR 252/98;
- Il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010;
- Il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145;
- Il presente Schema di Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto;
- Il Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Il piano operativo della sicurezza ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i ;
- La Delibera G.C. 2007 approvata con delibera della Giunta Comunale del 13.06.2007 n. 250
- Gli elaborati di progetto;
- Le specifiche tecniche facenti parte del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Il programma indicativo dei lavori predisposto dall'Ente Appaltante.
- Dalla tariffa dei prezzi relativi ai lavori di manutenzione del presente capitolato (All. A)

ART. 8

ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il domicilio in Roma.

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato all'Amministrazione, con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.

ART.9

CAUZIONE

A) Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. , è calcolata pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori (base d'asta, oneri della sicurezza)

La garanzia, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. , deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

a Cauzione definitiva

Al momento della sottoscrizione del contratto, od in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l'aggiudicatario documenta con le medesime modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria, l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. .

La garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, va aumentata di tanti punti percentuali pari ai punti che eccedono il ribasso d'asta del 10%, l'aumento della garanzia fidejussoria è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico. Il residuo 25% è svincolato secondo la normativa vigente ex art. 113, comma 3, D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. .

La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento.

L'istituto fideiussore, di cui all'art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione dell'impresa obbligata, né può opporre l'eventuale mancato pagamento del premio.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957 comma 2 del codice civile, ai sensi dell'art 113, comma 2 del D.Lgl. n 163/06 e s.m. e/o i. , nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall'istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede l'Amministrazione o soggetto appaltante.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di liquidazione finale.

B) Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato in più

durante l'appalto rispetto al credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.

C) Requisiti di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. , le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo verticale, così come previsto dall'articolo 37, comma 5, del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. .

ART.10
ASSICURAZIONI

E' onere dell'appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto:

1) Provvedere all'assicurazione contro i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a euro 783.183,39, attraverso l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'appaltante, di polizze relative.
2) Provvedere all'assicurazione RCT per il massimale di euro 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamene prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo.

Le Polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori, portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'appaltante e coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; dovranno altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato ed essere esibite all'appaltante prima dell'inizio dei lavori, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

ART.11
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1) Condizioni generali

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 170 del D.P.R. n°207/2010 ed all'art. 118 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. .

E' comunque vietato subappaltare la categoria prevalente in quota superiore al 30% e le opere specialistiche di cui all'art.107 del D.P.R. 207/2010, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 11, del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. .

In particolare, ai sensi dei commi 2, 3, 4 ed 8 dell'art. 118 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. sopra richiamato, l'Impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei Lavori:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n° 163, del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. , in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. ;
d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
e) che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
f) che dal contratto di subappalto risulti che l'Impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
g) che l'Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

h) che l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza applicare alcun ribasso sui prezzi risultanti dall'aggiudicazione; non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione Lavori, anche attraverso l'Ispettorato del Lavoro e dell'Osservatorio Comunale sugli appalti di lavori, abbia a

riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, l'appaltante, oltre le azioni legali previste dalla vigente normativa, applica, con riferimento all'art. 145 del D.P.R. 207/2010 , una multa corrispondente al 5% del corrispettivo dell'appalto. L'appaltante, inoltre, provvederà a segnalare l'inadempienza all'Autorità competente riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere, nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l'appaltatore possa fare opposizione di sorta.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, del quale il presente capitolato speciale d'appalto costituisce parte integrante e sostanziale, l'appaltatore medesimo prende atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'appaltante, a detta immissione in possesso, e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 *e s.m. e/o i.* , la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta.

Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso". Occorre tener presente, però, che il provvedimento implicito di autorizzazione può essere annullato in via di autotutela da parte dell'Amministrazione nel corso di assenso illegittimamente formato, in conformità di quanto stabilito dall'art. 20 Legge 241/90.

Per subappalti o cottimi inferiori al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà

2) Condizioni aggiuntive:

a) Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dalla autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire, autocertificazione del subappaltatore di regolarità contributiva che sarà verifica dall'Amministrazione mediante richiesta del certificato DURC.

b) L'Appaltatore dovrà produrre periodicamente la autocertificazione circa la regolarità dei versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art.13.

c) L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti della legge 31.5.1965 n. 575 e s.m.i.

L'Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all'Osservatorio Comunale sugli appalti la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A e l'attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore.

d) L'Appaltatore e tenuto ad apportare le modifiche necessarie al piano di sicurezza (piano operativo della sicurezza) prima dell'inizio dei lavori e presentarle all'approvazione del coordinatore per la sicurezza.

ART.12
ANTIMAFIA

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n.159, così come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2012 n.218 l'amministrazione Capitolina fino all'attivazione della banca dati acquisisce d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia.

A tali fini le Prefetture utilizzano il collegamento informatico al centro di Elaborazione dati di cui all'art.8 della legge 1 aprile 1981 n.121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Dlgs 159/11 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché i collegamenti informatici o telematici attivati in attuazione del DPR 3 giugno 1998 n.252.

In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui all'art.88 e 92 del menzionato decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i..

L'Amministrazione per i subappalti il cui valore supera i 150.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, dovranno acquisire la comunicazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura con validità non antecedente i sei mesi.

In caso di subappalto superiore alla soglia comunitaria dovrà essere acquisita l'informativa prefettizia in sostituzione della comunicazione prefettizia con validità un anno, salvo che non siano intervenuti in tale periodo, mutamenti dell'assetto societario e/o gestionale dell'impresa.

Non si può procedere all'affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione.

Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d'urgenza, l'Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto.

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni, e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'Amministrazione, revocherà le autorizzazioni o recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese Interessate.

La Direttiva ai Prefetti del Ministro dell'Interno n. 4610 del 23 giugno 2010, avente per oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali", individua alcune attività considerate maggiormente a rischio di

infiltrazione criminale in quanto tali attività, ponendosi a valle dell'aggiudicazione di appalti pubblici ed interessando, in particolare, il ciclo degli inerti ed altri settori collaterali, che – salvo i casi assimilabili al subappalto ex art.118 del D.Lgs 163/2006- vengono di fatto sottratte alle verifiche antimafia.

Al fine di dare attuazione alla suddetta Direttiva Ministeriale, con deliberazione della Giunta Capitolina n.62 del 16 marzo 2011 è stato approvato lo schema di "Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e Prefettura di Roma-UTG." Autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione avvenuta in data 21 luglio 2011.

Clausole aggiuntive

A seguito del suddetto Protocollo di Intesa, l'appaltatore si obbliga a fornire alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori e, comunque ogni volta intervenga una eventuale variazione per qualsiasi motivo, l'elenco delle imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nella realizzazione dei lavori in questione, relativamente, in particolare, alle forniture e servizi "sensibili" di seguito elencati:

- Trasporto materiali a discarica
- Trasporto e smaltimento rifiuti
- Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- Fornitura e trasporto di calcestruzzo
- Fornitura e/o trasporto di bitume
- Noli a freddo di macchinari
- Fornitura di ferro lavorato
- Fornitura e posa in opera
- Noli a caldo
- Autotrasporti
- Guardiania di cantieri

In recepimento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo è previsto l'inserimento, nei documenti che formalizzano il rapporto contrattuale delle seguenti clausole:

1. Obbligo per le imprese aggiudicatarie o affidatarie di comunicare alla stazione appaltante di Roma Capitale al responsabile del Procedimento, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento di tali attività sensibili, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta, per qualsiasi motivo;
2. Competenza del Responsabile del Procedimento di comunicare al Prefetto il suddetto elenco al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia;
3. Diventa vigente la clausola risolutiva espressa che consente, nel caso di informativa interdittiva del Prefetto di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del subcontratto e alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale;

4. Applicazione di penale pari al 10% (dieci percento) del valore del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.

Nel caso di associazioni, raggruppamenti, imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal D.Lvo n.159/2011.

ART.13
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 ed all'art. 131 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 . e s.m. e/o i.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori e comunicato al Responsabile del Procedimento o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Appaltatore e' inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie

edili stipulato il 24.7.1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008.

Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore e' inoltre obbligato a rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionali e provinciali del lavoro e al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti - Scuola medesimi.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile, dall'I.N.A.I.L., dall'INPS o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si procederà all'esclusione dalla gara.

Nell'ipotesi di accertamento successivo allo svolgimento della gara o alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 14
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI

a. Consegna dei lavori – Programma operativo – Inizio e termine per l'esecuzione degli stessi:

Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale, redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei Lavori e all'Appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 30 punto 1.3 lett. a.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o in caso di inadempienza, al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra, da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo, come già specificato al punto 2 lett. a dell'art. 11 "Disciplina del subappalto". Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all'art. 30 punto 1.3 lett. a.

L' Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 gg. dalla consegna dei lavori l'Impresa presenterà alla Direzione Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere, che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo, predisposto dall'Amministrazione e riportato al successivo art. 15.

In caso di ATI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell'ATI, così come dichiarato in fase di gara

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato e con apposito verbale concordato con il Direttore dei Lavori si formalizzerà.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel Programma Indicativo dei lavori ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all'applicazione delle penalità nella misura stabilita all'art.30 punto 1.3) lett. d).

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine contrattuale.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, con le modalità di cui al successivo art. 16.

b. Consegne parziali

Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativo, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove l'ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo redatto dall'Impresa, approvato dal Direttore dei Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento, non si hanno spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, qualora vengano ultimati tutti i lavori eseguibili senza che si siano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione di tutte le opere, si provvederà alla sospensione totale dei lavori nei modi previsti dall'art 158 del D.P.R. 207/2010 e dall'art 24 del capitolato generale LL.PP., approvato con D.M. n 145/2000.

Ove nel zone non consegnate rientrino opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all'art 2 del presente capitolato, va contabilizzato in detrazione a misura mediante l'applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi di cui all'elenco a base d'asta, al netto del ribasso contrattuale.

Qualora l'istanza di recesso dell'Appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Il compenso di cui sopra verrà liquidato all'Appaltatore in occasione del primo stato d'avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui sopra, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere nei termini di cui al precedente punto a paragrafo 5, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso all'area, sia il rispetto delle indicazioni contenute nel Programma Indicativo dei lavori, nonché il fatto che

nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche alle norme del regolamento edilizio e di igiene e alle altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Roma, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi nel rispetto del programma operativo di esecuzione, da egli redatto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, indicato al precedente punto a) del presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

c. Sospensioni

c.1 Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dall'A.C.

Le sospensioni parziali o totali delle singole lavorazioni, già previste in modo dettagliato, tanto nella durata che nella causa, nel programma indicativo dei lavori predisposto dall'A.C., non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta, né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma.

c.2 Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall'A.C. e dal programma operativo dell'Impresa.

Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all'andamento generale dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici, strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo redatto dall'Appaltatore, indipendentemente dalla durata della sospensione. Tale ipotesi vale per le sospensioni relative a tipologie lavorative non interferenti con le altre lavorazioni oggetto dell'appalto.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Nei casi ove le sospensioni totali per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto.

La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte, macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta all'Ufficio Direzione Lavori per ottenere il relativo benestare scritto.

Nel caso di sospensione dei lavori così come per la ripresa dei lavori, la D.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio Comunale sugli appalti.

ART. 15
PROGRAMMA DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori dell'Amministrazione Comunale così come modificato e integrato dal Programma Operativo di Attuazione di cui al precedente art. 14, redatto dall'Impresa entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla consegna ed accettato dalla D.L. d'intesa con il Responsabile del Procedimento. In caso di ATI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell'ATI, così come dichiarato in fase di gara.

ART. 16
CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE

a) Conto finale

L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori dell'appaltante, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall'Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell'ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l'appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a) 3° paragrafo, il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penali di cui all'art. 30 punto 1.3) lett. e)

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell'opera nei termini previsti dal presente articolo.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 200 del D.P.R. n° 207/2010.

Qualora l'Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile del Procedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 33.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui al Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

art 201, entro 30 (trenta) giorni dall'invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale viene trasmesso all'organo di collaudo a cura del Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione finale ed alla documentazione al richiamato Regolamento D.P.R. 207/2010.

In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

b) Collaudo

Le operazioni di collaudo finale dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 141, comma 1, del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo.

Costituisce specifico obbligo dell'Appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l'opera, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all'agibilità e funzionalità dell'opera.

Per tutti i lavori oggetto del presente appalto, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

c) Manutenzione

Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite ad eccezione dei danni derivanti dall'uso non corretto, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nell'art. 5, punto h), del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000. Qualora per esigenze dell'Amministrazione, debba procedersi all'apertura al traffico di tronchi stradali organici, o ad attivare opere fognanti, o ad utilizzare in tutto o in parte manufatti già realizzati, si procederà, per i tratti suddetti, alla consegna in sorveglianza alla competente U.O. del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (S.I.M.U.)

La consegna stessa, effettuata alle condizioni e con le procedure previste dal Regolamento approvato con D.P.R. n°207/2010 art 230, dovrà essere preceduta da verbale di constatazione redatto a cura del Direttore dei Lavori attestante la avvenuta esecuzione, secondo progetto, delle opere da attivare.

L'Impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta, secondo quanto stabilito dall'art 229 del D.P.R. 207/2010.

Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Impresa a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.

Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, l'Ufficio applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'art. 30 punto 1.3) lett. f) riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e addebitando il relativo importo all'Appaltatore.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, l'opera eseguita verrà consegnata per l'ordinaria manutenzione all'Ufficio comunale competente e l'Impresa cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione.

ART. 17
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA – VARIANTI

Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto saranno valutate secondo i prezzi lordi di cui all'allegato "A" del presente Capitolato o in difetto con la tariffa dei prezzi per le Opere Edili e per le Opere Impiantistiche ed. 2012 approvata con Deliberazione della Giunta Capitolina n.197 dell'8 maggio 2013.

I prezzi lordi dei materiali posti in opera, sottoposti a ribasso d'asta, di cui all'allegato "A" e della tariffa precitata, saranno aumentati del 13% qualora i lavori da eseguire si dovessero svolgere nelle ore notturne (dalle 22,00 alle 6.00) o in giorni festivi.

Le spese di misurazione sia per i lavori a misura che per quelli a corpo sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto così come previste dall'art. 132 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o integrazioni saranno valutate, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi e le modalità di cui alla citata Tariffa. In difetto le opere di cui sopra, saranno valutate, con quanto contenuto nella tariffa dei prezzi per le Opere Edili e per le Opere Impiantistiche ed. 2007 approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 13 giugno 2007, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore; in carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla Direzione Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.P.R. 207/2010 art 163. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. .

Per tutte quelle prestazioni per le quali l'esecuzione è subordinata a particolari lavori o forniture di materiali non compresi nell'elenco dei prezzi di cui all'allegato "A" del presente Capitolato e nella Tariffa precitata, la D.L. si riserva la facoltà di ordinare all'Impresa appaltatrice di pagare gli importi delle fatture relative ai lavori o forniture oggetto di intervento, ordinati ad altra Impresa od alla stessa Ditta costruttrice.

Tali importi saranno rimborsati all'Impresa appaltatrice maggiorati dell'interesse legale delle somme anticipate.

Tale interesse non sarà soggetto a ribasso d'asta ed è dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno della eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.

Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi, computandosi per mese completo la frazione superiore a 15 gg. e trascurando i periodi di minore durata.

Per la formazione di eventuali nuovi prezzi si procederà in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 207/2010 art 163.

Se uno o più impianti dovessero essere fermati per causa di forza maggiore, per chiusura al traffico veicolare della galleria o per qualsiasi esigenza della Amm.ne Comunale, i canoni delle manutenzioni non eseguite non saranno corrisposti.

Si precisa che i prezzi di cui all'allegato "A" del presente Capitolato e della tariffa precitata, si intendono per materiali forniti e posti in opera fino ad una altezza dal piano di calpestio di metri 8 qualunque sia il mezzo utilizzato (trabattello, autogru, carro scala, piattaforma), per altezze superiori saranno computati mezzi provvisionali quali ponteggi, ecc.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art 133, comma 3 del D.Lgs. n 163 del 12/04/2006 e s.m. e/o i. .

COSTO DELLA SICUREZZA

Il ribasso d'asta sarà applicato esclusivamente alla differenza tra l'importo complessivo dei lavori ed il costo della sicurezza. Eventuale variazioni ai piani di sicurezza, secondo le modalità previste dal D. L.vo 81/2008 e dell'art.131 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006, accertate dai Coordinatori per la sicurezza e dal Direttore dei Lavori, non comporteranno variazioni al costo della sicurezza.

ART. 18
OPERE IN ECONOMIA

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni saranno corrisposte, per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.
Tali costi saranno incrementati del 25% per spese generali ed utili dell'Impresa.
Le suddette maggiorazioni saranno soggette al ribasso contrattuale.

ART. 19
REVISIONE PREZZI

Per i lavori relativi al presente appalto non è ammessa la revisioni prezzi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 133, commi 2 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006.ART. 20

PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO

I lavori saranno pagati all'Appaltatore in Stato di Avanzamento Lavori con scadenza trimestrale sulla base delle quantità contabilizzate al termine contrattuale.

All'atto dell'emissione del certificato di pagamento l'amministrazione attuerà la legge di Stabilità 2015, che introduce nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art 17 ter, secondo il quale, per le cessioni di beni e per prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici e fatturate a partire dal 01/01/2015, al cedente/prestatore viene erogato l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'iva, mentre l'imposta è corrisposta all'erario direttamente dal soggetto pubblico.

All'atto dell'emissione del certificato di pagamento l'amministrazione richiederà agli enti preposti la documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC) e solo se in regola la procedura seguirà il suo iter.

Il calcolo dell'acconto verrà effettuato applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e sommando gli importi relativi ai lavori a misura così come definiti dal presente capitolato e relativi allegati.

All'importo come sopra calcolato verrà aggiunta la corrispondente aliquota dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza, così come previsto in progetto e derivante dal rapporto tra l'importo dei costi della sicurezza, valutato dall'Amministrazione in sede progettuale, e l'importo complessivo dei lavori offerto dall'Impresa.

In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel Programma dei Lavori indicativo e dal Programma operativo dell'Impresa, di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta percento).

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'articolo 29 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.

In sede di ammissione del certificato di pagamento, il direttore dei lavori dovrà altresì verificare il rispetto della ripartizione percentuale dei lavori tra le singole imprese raggruppate in ATI.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

In sede di certificato di pagamento l'Appaltatore è inoltre tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell'appalto, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell'Appaltatore. Qualora si verificasse la circostanza che l'Appaltatore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere prodotta copia della documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del C.C.. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

ART.21
DIREZIONE LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione Lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione Lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Ordine Professionale o Collegio, secondo le competenze professionali.

Il capo o i capi cantiere dovranno anch'essi essere tecnici laureati o diplomati o assistenti diplomati alla scuola assistenti la cui qualifica di assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell'impresa che dovranno, a richiesta , essere esibiti.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designati dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi art. 22, 23, 24, e 25.

ART.22
CONDOTTA DEI LAVORI

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.

In caso di ATI, ad attenersi a quanto dichiarato nel programma circa le quote di partecipazione delle singole imprese

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le Norme dell'art. 152 del Regolamento Attuativo del codice dei contratti pubblici DPR 207/2010.

Durante lo svolgimento dei lavori , dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione Lavori, rilasciandone ricevuta.

L'Appaltatore, che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio, sarà passibile della penalità di cui all' art. 30 punto 2

L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese.

Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionali e le strutture logistiche già esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza di cui all'art. 23 andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditte, d'intesa con l'Appaltatore, il quale ne resterà l'unico responsabile. Tutte le proposte di

modificazione o integrazione dovranno essere presentate al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.

I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato alle necessità.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del tecnico nominato Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

Durante i lavori il personale dell'Impresa, qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure, dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggottamento ecc.

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.

Infine, l'appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell'Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento.

ART. 23
PIANO PER LA SICUREZZA

L'Appaltatore o, nel caso di A.T.I. o Consorzio, l'Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, qualora non presentato precedentemente prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento allegato al progetto nonché il Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo.

Il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell'ATI.

L'Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.

E' altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa dovrà, ad ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, consegnare al D.L. e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

L'Impresa è altresì obbligata, ad ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131, comma 2, del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. , ad inserire "proposte integrative" nel "piano operativo di sicurezza":

- che il Committente è il Comune di Roma, e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, il Dirigente Responsabile della V U.O. del Dipartimento S.I.M.U.;
- che le funzioni di Responsabile dei Lavori, a ciò incaricato dal suddetto Committente, unitamente ai compiti che il D.Lgs. n.163/2006 consente di attribuire al medesimo sono assolti dal Dirigente Responsabile del procedimento della V U.O. del Dipartimento S.I.M.U.;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 163/2006 per la nomina dei Coordinatori della sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione sarà nominato dal committente entro la data di inizio degli stessi;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di coordinamento e/o del Piano Generale di Sicurezza in quanti facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte di partecipazione alla gara, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. , assommano all'importo evidenziato nel quadro economico dell'art. 2 del presente Capitolato Speciale, oltre che nel bando di gara.
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente, (i certificati di collaudo o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere);
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione di lavori quali:

- casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per Legge;
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il Piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Prima dell'inizio dei lavori di un subappalto o subaffidamento dovrà essere presentato il piano operativo della sicurezza.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il Piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

ART. 24
DIRETTORE DI CANTIERE

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, ferme restando le responsabilità di legge di ciascuno. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica, in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.

Il Direttore di cantiere dovrà inoltre curare:

a) che il Piano di Sicurezza , di cui all'art. 23, sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nella esecuzione delle lavorazioni. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere è tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del coordinatore per l'esecuzione, a disporre l'immediata sospensione parziale o totale dei lavori;
b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell'Amministrazione Comunale;
c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 25 "Controllo del personale impiegato in cantiere";
d) che il personale in cantiere sia tutto perfettamente identificabile con le modalità previste all'art. 25 "Controllo del personale impiegato in cantiere";

e) il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del Procedimento Il direttore di cantiere dovrà comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferitogli dall'impresa, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi tutti derivatigli dal presente capitolato, con particolare riguardo a quelli di cui al presente articolo, all'art 23 "piano per la sicurezza" ed all'art 25 "controllo del personale impiegato in cantiere"..

ART. 25
CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.

Nel caso di appalti per i quali non sia prevista l'installazione di uno o, comunque, di un numero limitato di cantieri fissi, l'Appaltatore è tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o concessionarie.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;

- qualifica professionale;

- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità.

In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell'opera, l'Appaltatore è tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al cantiere.

Gli elenchi del personale di cui sopra dovrà essere sempre in possesso del Responsabile del Cantiere ed essere esibito, su richiesta, al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori non sono compresi negli elenchi di cui sopra, verranno prese le generalità degli stessi e il Direttore dei Lavori, nell'informare il Responsabile del Procedimento, applicherà, a carico dell'Appaltatore, la penale prevista nel successivo articolo 30 punto 1.5, salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

Gli elenchi di sui sopra dovranno essere firmati dall'Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.

ART. 26
ONERI VARI

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, oltre agli adempimenti esplicitamente previsti nel presente capitolato, i seguenti oneri:

A) le prove dei materiali da impiegarsi nei lavori che dovessero essere richieste dalla Direzione dei Lavori;

B) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e cautele necessari a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il personale dell'Amministrazione preposto alla Direzione dei Lavori;

C) le spese inerenti alla progettazione, nei casi previsti dalla normativa vigente D.M. 37/2008 delle opere che si rendessero necessarie per adeguare gli impianti alle norme di legge, il rinnovo, l'ampliamento e le modifiche ritenute necessarie dalla D.L. della stazione appaltante;

D) la fornitura, a lavori ultimati di nuovi impianti, modifica o trasformazione , alla Direzione Lavori, di quattro copie dei disegni, elaborati tecnici, certificati di conformità e documentazione di rito ai sensi del D.M. 37/2008 e inoltre quanto occorre per la eventuale presentazione delle schede di denuncia degli impianti realizzati alla A.S.L. o ex ISPESL secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

E) Le spese necessarie per assicurare la messa a disposizione alla Direzione Lavori di una autovettura a 4 porte climatizzata, di proprietà o leasing della Ditta appaltatrice, con autista dipendente della Ditta appaltatrice stessa munita di permesso valido di accesso nelle zone a traffico limitato(ZTL) . In alternativa il servizio potrà essere svolto dalle Cooperative degli Autisti utilizzando un veicolo abilitato al trasporto conto terzi N.C.C. (noleggio con conducente) regolamentato dalla legge n. 21 del 15.01.1992 e della L.R. n. 58 del 26.10.1993 in conformità dell'art. 82 del Codice della Strada munita di permesso ZTL. Tale servizio dovrà essere svolto per tutta la durata dell'appalto. Sono comprese tutte le spese, anche assicurative con massimale di copertura di € 1.600.000,00 , relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell'automezzo il quale sarà reso in favore dell'Amministrazione ed a carico dell'appaltatore dalle ore 8,00 alle ore 17,00 per quattro giorni e una notte (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) alla settimana. L'Appaltatore è tenuto, alla consegna dell'appalto, a comunicare per iscritto alla D.L. il nominativo del conducente e la targa dell'autovettura messa a disposizione.

F) le spese occorrenti per rilievi, prove per controllare la perfetta efficienza degli impianti, misurazioni, apparecchi per pesatura, etc.;

G) tutte le spese di contratto e connesse inerenti al presente appalto;

H) le spese per i disegni, copie cianografiche e dattiloscritte, stampati necessari allo svolgimento dell'appalto;

I) le spese per la custodia, in locali o spazi adatti per deposito di qualsiasi materiale secondo quanto sarà ordinato dalla D. L., le spese per l'allontanamento alle pubbliche discariche dell'eventuale materiale di risulta ed anche di parti sostituite e non più utilizzabili ivi compresi eventuali detriti e calcinacci, salvo che la D. L. non ordini il trasporto al magazzino Comunale di alcuni materiali di cui si preveda il reimpiego, nonché le spese per la custodia dei propri materiali, mezzi ed attrezzi di lavoro, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti;

L) le spese per provvedere alla chiusura al traffico del sottovia di Corso d'Italia e delle altre gallerie con adeguata segnaletica stradale secondo le norme del Codice della Strada e la sicurezza sui cantieri;
M) le spese per il corrispettivo spettante all'Organo Tecnico di controllo per le visite periodiche o straordinarie, anche se riferite ad anni precedenti e mai pervenute o successivi a quello in corso, per l'esercizio degli impianti del presente appalto;
N) le spese per il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Organo Tecnico di controllo per visite particolari agli impianti, su richiesta della Direzione Lavori, in seguito ad opere di revisione degli stessi o per il controllo della loro sicurezza
O) la Ditta è obbligata a far pervenire tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla data della consegna dell'appalto, l'organigramma nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti, da cui risultino le qualifiche e l'iscrizione ai libri paga. Ogni eventuale cambiamento o modifica dell'organigramma dovrà essere comunicato per iscritto alla Direzione Lavori.
P) Un incaricato della Ditta dovrà essere sempre reperibile immediatamente per ricevere ordini, comunicazioni e riferire sull'andamento dei lavori in corso. Comunque, a tale scopo, un rappresentante qualificato dovrà presentarsi due volte ogni settimana presso l'ufficio Dirigente, nei giorni e all'ora concordata.
Q) La spesa per la fornitura di fotografie a colori o di riprese con telecamera delle opere in corso nel numero di copie e in metri di filmato richieste dalla D.L..
R) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche autorizzate per legge a raccoglierli, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto.
S) è onere dell'impresa la periodica verifica della validità e funzionalità delle stazioni GSM installate presso gli impianti di aggottamento acque meteoriche e all'occorrenza l'immediata ricarica finanziaria per la funzionalità dei sistemi di trasmissione dati.

Le spese di cui sopra, punti M) ed N), saranno rimborsate alla Ditta appaltatrice, senza alcuna provvigione, annotandole nel Registro di Contabilità e senza essere assoggettate al ribasso o aumento d'asta.

Inoltre la Ditta dovrà predisporre quanto occorre per la presentazione della documentazione di rito all'Organo preposto alla Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro ed ottempera-

re a tutte la disposizioni derivanti dal D.M.37/2008 e suo regolamento d'attuazione sulle norme per la sicurezza degli impianti.

La Ditta assume la piena e completa responsabilità di eventuali inosservanze alle norme di Legge che venissero rilevate dal personale del predetto Organo in sede di verifica dell'impianto e pertanto assume il carico di ogni onere conseguente a tali rilievi.

Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:

1) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti rilasciate, ai sensi del D.M. 37/2008 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui ai sensi del D.M. 37/2008.
2) Le richieste e l'ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASL , per gli ascensori o altri impianti.
3) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell'appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
4) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell'appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere.
5) La fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli impianti.
6) E' inoltre fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di disporre di idonea sede operativa nell'ambito del territorio del Comune di Roma .

Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 30, punto 1.6.

ART. 27
OCCUPAZIONE DI SUOLO

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

ART. 28
RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.

Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.

ART. 29
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente art. 10 del presente Capitolato.

La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento dell'Amministrazione.

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti, di eventuali danni alle canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Comune di Roma da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.

“L’impresa si impegna, senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla Deliberazione C.C. n.126 del 24 giugno 1996, che dichiara di ben conoscere , nell’ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l’apposita istanza. L’impresa è abilitata a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale ha stipulato la relativa polizza per la responsabilità civile. La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto , ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.”

Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili relativi a beni mobili per un valore non superiore a € 12.911,42, dipendenti o comunque connesse con l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, in corso o già eseguiti, l'Appaltatore è obbligato ad aderire alla suddetta procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione.

L'Appaltatore si obbliga ad intervenire all'udienza avanti il Conciliatore e nel caso non vi abbia partecipato, ad accettare come validi nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusi tra il Comune di Roma e il cittadino istante.

Nel caso che l'Appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto pena inefficacia del diniego esplicitato.

L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro il Comune in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione Comunale, tutte le spese a quest'ultima addebitate.

S'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposta a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti del Comune.

Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.

ART. 30
PENALITA'

1) Violazioni a prescrizioni particolari del Capitolato Speciale

Premesso quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 art 145.

1.1) Violazione alla normativa regolante i subappalti.

Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dall'art. 11 daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche:

a) Violazione della normativa di cui all'art. 11 punto 1 - 2° paragrafo:

- penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione e comunque mai inferiore a € 2.582,28 per ciascuna infrazione;

b) Ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 11 punto 1 - 4° paragrafo – lett. b), c), g):

- per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0.08% dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

c) Inadempienza di cui all'art. 11 punto 2 – lettera a):

- Penale pari al 5% dell'intero corrispettivo dell'appalto.

d) Ritardo rispetto al termine di cui all'art. 11 punto 2 – lett. a):

- penale giornaliera pari allo 0,1% riferito all'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

e) Ritardo rispetto al termine di cui all'art. 11 punto 2 – lett. b), c) e art. 13, 12° paragrafo :

- penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

1.2) Violazione della normativa antimafia

a) Violazione normativa di cui all'art. 12, 3° paragrafo:

- penale pari al 5% riferito al valore di ogni subappalto;

1.3) Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori

a) Ritardo rispetto ai termini di presentazione della denuncia agli Enti previdenziali di cui all' art. 14, lett. a), 3° e 4° paragrafo:

- applicazione di una penale giornaliera pari al 10% del corrispettivo lordo giornaliero medio (importo dell'appalto a base d'asta/gg. durata dei lavori).

b) Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui all'art. 14, lett. a) ,5° paragrafo:

- applicazione di una penale giornaliera pari al 10% del corrispettivo lordo giornaliero medio (importo dell'appalto a base d'asta/gg. durata dei lavori).

c) Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui all'art. 14, lett. a), 6° e 8° paragrafo:

- applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo dell'appalto.

d) Ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal Programma Operativo di cui all'art.14, punto a), 10° paragrafo:

- applicazione di una penale giornaliera pari al 10% del corrispettivo lordo giornaliero medio (importo dell'appalto a base d'asta/gg. durata dei lavori).

e) Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori di cui all'art. 14, lett. a) e art. 16, lett. a):

- applicazione di una penale giornaliera pari al 30% del corrispettivo lordo giornaliero medio (importo dell'appalto a base d'asta/gg. durata dei lavori).

f) Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui all'art. 16, lett. c), 5° paragrafo:

- applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% riferito all'importo del contratto.

Qualora l'ammontare dei ritardi sopra riportati superi, senza accettabile motivo, il valore di 90 giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

1.4) Inosservanza alle norme di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 23:

- per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

1.5) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

a) Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere di cui all'art. 25, paragrafo 7:

- per l'infrazione è prevista una penale pari al 0.1% dell'importo contrattuale d'appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione.

La penale non potrà comunque essere inferiore a € 500,00.

- per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.

1.6) Mancato rispetto degli oneri dell'Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto dall'art. 26:

- per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall'art. 26 si darà luogo all'applicazione della penale di cui al punto 2 del presente articolo.
- per inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 19 della lett. a) dell'art. 26, sarà applicata una penale non inferiore a € 500,00;
- per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto E dell'art. 26, verrà effettuata in contabilità una detrazione pari a € 250,00 per ogni giorno di mancata fornitura dell'autovettura;

2) Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto 1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione, saranno passibili di penalità.

Le penalità saranno applicate in base alle norme dell'art. 22 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n° 145/2000 e nella misura stabilita dall'art 145 del DPR 207/2010 e varieranno da un minimodi € 250,00 ad un massimo di € 1000,00. In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.

1) Penali per mancate prestazioni

A) Per l'inosservanza dei termini assegnati ai singoli ordini di lavoro, o a quelli stabiliti negli ordini di servizio, l'appaltatore sarà soggetto ad una penale di € 516,46 per ogni giorno di ritardo o inadempienza.

B) Per ogni interruzione del funzionamento degli impianti, non giustificata, verrà applicata alla Ditta una penale di € 258,23 per ogni giorno e per ogni impianto.

C) Per ogni interruzione nell'esercizio degli impianti o di parti di essi per cause dipendenti da difetti di manutenzione verrà applicata una penale di € 258,23 per ogni giorno o frazione di giorno.

D) Per gli impianti di controllo della purezza dell'aria, controllo vibrazioni elettroventilatori, segnalazioni d'emergenza, rilevamento guasti a distanza, ogni interruzione di esercizio dovuta a mancata disponibilità di carta diagrammale e parti di ricambio verrà applicata una penale di € 206,58 per ogni giorno oltre il quarto giorno dalla accertata interruzione del servizio.

E) Per mancata esecuzione delle manutenzioni programmate settimanali, bisettimanali, mensili, trimestrali, semestrale ed annuale verrà applicata una penale di € 258,23 per ogni giorno in cui la manutenzione non viene effettuata oltre alla detrazione del relativo canone.

F) Per ritardata restituzione, oltre il decimo giorno dalla ultimazione di ogni singolo lavoro, degli ordinativi di lavoro con l'allegata distinta dei materiali impiegati, verrà applicata una penale di € 154,94 per ogni giorno di ritardo.

G) Per indisponibilità dell'autovettura, nei tempi e nei modi previsti all'Art. 26/E, verrà applicata una penale di € 206,58 per ogni giorno d'indisponibilità.

H) Per la mancata annotazione sulla scheda posta nei locali macchine, degli interventi effettuati sugli impianti, per ritardata presentazione del rapporto mensile delle manutenzioni eseguite, per la mancata comunicazione dell'impianto fermo per la riparazione oltre le 24 ore successive dalla data di accertamento e per la non chiarezza della firma degli operai che hanno effettuato gli interventi di manutenzione programmata o di riparazione, verrà applicata una penale di € 206,58 al giorno.

I) per mancata esecuzione delle prescrizioni dell'Organo Tecnico di Controllo rientranti nelle forniture e lavori di cui all'Art. 4, entro 40 giorni dalla data del verbale d'ispezione o comunque entro i termini prescritti nel suddetto verbale, verrà applicata una penale di € 154,94 per ogni giorno di ritardo.

L) per ritardo negli interventi di emergenza della squadra di operai oltre i 45 minuti dalla chiamata effettuata dalla D.L. o dal Centro Operativo Comunale, verrà applicata una penale di € 206,58 per ogni giorno di ritardo.

M) per mancata presentazione nei modi e nei termini previsti all'Art.26/O dell'organigramma nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti, verrà applicata una penale di € 258,23 al giorno.
L'applicazione delle penali non esonera peraltro la Ditta dal rimborso di tutte le spese che l'Amministrazione dovesse incontrare per sopperire al mancato funzionamento degli impianti.

Violazioni e mancate prestazioni dell' offerta tecnica-proposte migliorative

A) Per l'interruzione del servizio di uno o più squadre operative denominate " Unità di controllo " verrà applicata una penale di € 258,23 per il numero delle unità per ogni giorno o frazione di giorno.

B) Per mancata funzionalità della sala operativa h24 messa a disposizione e della mancata implementazione nelle gallerie e sottovia veicolari di un sistema in grado di inviare allarmi alla Sala Operativa attiva h 24 verrà applicata una penale giornaliera di € 258,23 a far fede dalla data dell'ordine di servizio della D.L..

C) Per mancata installazione del sistema basato sull'elaborazione di segnale video provenienti da una serie di telecamere per rilevare il mancato rispetto dei limiti di distanza fra autoveicoli verrà applicata una penale giornaliera di € 258,23 a far fede dalla data dell'ordine di servizio della D.L..

D) Per mancata dotazione di termocamera strumento sensibile alla radiazione infrarossa capace di tradurre tali segnali in segnali elettrici e renderli visualizzabili sullo schermo verrà applicata una penale di € 258,23 per ogni giorno e frazione di giorno.

Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.

ART. 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

L'Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dagli art.135, 136, 137, 138 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. , anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Appaltante entro il termine di 10 giorni dalle ingiunzioni stesse, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le seguenti modalità:

- All'Appaltatore saranno contestati gli addebiti per raccomandata con avviso di ricevimento o per atto di messo comunale e sarà prefisso un termine, non minore di 10 giorni e non maggiore di 20, per presentare le sue deduzioni.
- Scaduto il termine, l'Amministrazione Comunale, tenute presenti le eventuali deduzioni presentate dall'Appaltatore, deciderà sulla risoluzione del contratto.

In seguito alla notifica delle deliberazioni di risoluzione si procederà alla constatazione delle opere o forniture eseguite, in contraddittorio o alla presenza di due testimoni, anche agenti comunali, che firmeranno i documenti conclusivi, e si farà luogo al pagamento del loro ammontare alle condizioni del presente Capitolato Speciale, esclusa ogni indennità, sempre che

l'Amministrazione non abbia ragione di rivalersi anche su questo ammontare per risarcirsi dei danni.

L'Amministrazione avrà pure il diritto di ordinare l'esecuzione d'ufficio. L'ufficio competente, comunicata all'Appaltatore la deliberazione di eseguire d'ufficio i lavori, procederà senza indugio all'esecuzione d'ufficio valendosi di altro Appaltatore comunale o di qualunque altro imprenditore o di operai di sua fiducia. I prezzi delle forniture e dei lavori eseguiti d'ufficio potranno essere maggiori di quelli netti del contratto di appalto, restando la differenza di spesa, inerente all'esecuzione d'ufficio, a carico dell'Appaltatore. L'importo sarà detratto:

1. dai pagamenti dovuti all'Appaltatore;
2. dalle ritenute a garanzia;
3. dalla cauzione;
4. dalla cauzione di altri appalti eventualmente assunti dallo stesso Appaltatore.

Quando tutte queste garanzie risultassero insufficienti, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi nei modi di legge.

Qualora non sia intervenuto un contratto per l'esecuzione d'ufficio di tutte le opere, l'Appaltatore potrà essere rimesso nell'esercizio del suo contratto, ove dimostri di essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a buon fine i lavori.

L'Appaltatore dovrà però rispettare i contratti parziali che l'Amministrazione avesse stipulati.

ART. 32
COMPOSIZIONE SOCIETARIA – FUSIONI, TRASFERIMENTI D'AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187, l'Amministrazione provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Appaltatore.

Le cessioni d'Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all'Impresa Appaltatrice non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione Comunale, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11, Maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all'art. 40 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. .

Ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. , nei 60 (sessanta) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l'aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge 575/65 e successive modificazioni. Decorsi 60 gg., senza che sia intervenuta opposizione, l'approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di legge.

Ai sensi dell'art. 116, comma 4, del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e/o i. , le disposizioni di cui all'art. 116, comma 2, della medesima Legge si applicano anche nei casi di trasferimento d'Azienda.

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 25 gennaio 1996, ove ricorra cessione di credito l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati

e la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia, se non per effetto di provvedimento formale di adesione.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute.

ART. 33
CONTROVERSIE

a) RISERVE

Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all'art. 31 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.

Laddove, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

Con apposito atto, l'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

b) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal punto a) del presente articolo, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della Competenza Arbitrale. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Roma.

ART.34
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi derivanti dai disposti normativi della L.136/2010 art.3 e 6 e s.m.i. impegnandosi pertanto a rispettare e far rispettare le norme correlate alla tracciabilità dei flussi finanziari e in caso di riscontro di inosservanza a carico di soggetti correlati alla filiera delle imprese a darne immediato riscontro alla stazione appaltante.

In particolare

1) Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione di finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo

quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

1) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai sevizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6) La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7) I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8) La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territoriale competente.

9) La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

"Per accettazione espressa di quanto previsto dal Capitolato Speciale e Generale, a norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificatamente gli articoli del presente Schema di Contratto - Capitolato Speciale – Normativa Generale°.

L'APPALTATORE

INDICE

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

NORMATIVA GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2 – FORMA DELL'APPALTO – AMMONTARE DELL'APPALTO – OPERE COMPRESE – VARIAZIONI AL PROGETTO
ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE OPERE
ART. 4 CATEGORIE DI OPERE
ART. 5 – OPERE E FORNITURE ESCLUSE – EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE
ART. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 7 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
ART. 8- ELEZIONE DEL DOMICILIO
ART. 9 – CAUZIONE
ART. 10 – ASSICURAZIONI
ART. 11 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 12 – ANTIMAFIA

ART. 13 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
ART. 14 – CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI – INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI
ART. 15 – PROGRAMMA DEI LAVORI
ART. 16 – CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE
ART. 17 – VALUTAZIONI DEI LAVORI A MISURA - VARIANTI
ART. 18 - OPERE IN ECONOMIA
ART. 19 – PREZZO CHIUSO
ART. 20 - PAGAMENTO IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO
ART. 21- DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE
ART. 22 - CONDOTTA DEI LAVORI
ART. 23 - PIANO PER LA SICUREZZA
ART. 24 - DIRETTORE DI CANTIERE
ART. 25 - CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE
ART. 26 - ONERI VARI
ART. 27 – OCCUPAZIONE DI SUOLO
ART. 28 – RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
ART. 29 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI
ART. 30 - PENALITA'
ART. 31 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
ART. 32 – COMPOSIZIONE SOCIETARIA – FUSIONI, TRASFERIMENTI D'AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO
ART. 33 - CONTROVERSIE
ART. 34- TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI